

der Landwirtschaft den verfassungsrechtlichen Prinzipien der Rechtsgleichheit nicht widerspricht, weil die Verschiedenheit, auf welche abgestellt wird, eben eine nach allgemeinen Grundsätzen der Staatsordnung erhebliche ist. Wenn es aber zulässig ist, die Landwirtschaft bei der Erhebung allgemeiner öffentlicher Abgaben zu begünstigen, so muß es ebenso zulässig sein, bei der Erhebung einer Gebühr für die Benutzung öffentlicher Güter oder Einrichtungen einen entsprechenden Unterschied zu machen: die Hebung der Leistungsfähigkeit der Landwirtschaft durch die unentgeltliche Überlassung des Bachwassers für die Wiesenbewässerung entspricht dem allgemeinen Gedanken, daß der Staat die Landwirtschaft zu fördern habe. Daß die Verschiedenheit der wirtschaftlichen Existenzbedingungen bei der Landwirtschaft und bei der Industrie eine verschiedene Behandlung speziell auch bei der Festsetzung der Gebühr für die Benutzung des Bachwassers rechtfertigt, wird übrigens von den Rekurrenten selbst nicht bestritten, da sie ja, wie oben bemerkt worden ist, nicht etwa den Standpunkt einnehmen, die Erhebung einer Gebühr bloß von den Wasserwerkbesitzern sei verfassungswidrig, sondern nur die Zulässigkeit der Erhöhung der Gebühr bestritten, so lange die Wiesenbesitzer frei bleiben. Eine verschiedene Behandlung würde sich übrigens auch noch aus dem weiteren Grund rechtfertigen, weil nach den Ausführungen des Stadtrates die Einrichtungen für die Benutzung der Wasserkraft und nicht diejenigen für die Wiesenbewässerung es sind, welche den größten Teil der Kosten verursachen, zu deren Deckung die Gebühr dienen soll. Wenn darnach aber feststeht, daß die Wasserwerkbesitzer mit einer Abgabe für die Kosten des Stadtbaches belastet werden dürfen, während die Wiesenbesitzer, die den Bach zur Wiesenbewässerung benutzen, davon befreit bleiben, so ist auch nicht einzusehen, wieso die Rechtsgleichheit verletzt sein soll, wenn die Höhe der von den Wasserwerkbesitzern erhobenen Gebühr einen gewissen Betrag überschreitet. Gegen die Erhöhung der Gebühr könnte der Schutz der Bundesverfassung nur dann angerufen werden, wenn die Erhöhung mit der gegenwärtigen Gegenleistung in gar keinem Verhältnis stünde, derart, daß die betreffende Maßnahme einfach als ein Akt der Willkür erschiene. Willkür wird aber von den Rekurrenten gar nicht behauptet, und es kann, nach

den Ausführungen des Großen Rates über die Kosten des Bezuges einer entsprechenden elektrischen Kraft, davon auch keine Rede sein.

Demnach hat das Bundesgericht  
erkannt:

Der Rekurs wird abgewiesen.

**b) Materielle Rechtsverweigerung (Willkür).**  
**Déni de justice quant au fond (décision arbitraire).**

Siehe, außer den nachstehenden Urteilen, auch noch  
Nr. 43 Erw. 1 und Nr. 49 Erw. 3 i. f. — Voir en outre  
n° 43 consid. 1 et n° 49 consid. 3 i. f.

**36. Sentenza del 23 marzo 1910 nella causa Fantoni  
contro Ticino.**

Domanda d'esecuzione d'una sentenza di divorzio prolata in America, respinta per il motivo che non venne prodotta, come al codice di procedura civile cantonale, una dichiarazione della cancelleria del tribunale constatante, che la sentenza « è passata in giudicato e non è pendente alcun ricorso o mezzo di impugnazione contro la stessa », ma solamente una dichiarazione attestante che contro la sentenza di divorzio « non era stato interposto appello ». Costituisce un simile giudicato un diniego di giustizia ?

1. — Con istanza 24 aprile 1909 il ricorrente Fantoni domandava al Tribunale di Appello del Cantone Ticino che avesse ad accordare forza esecutiva alla sentenza 8 agosto 1893 della Corte superiore di San Louis Obispo, California, colla quale veniva dichiarato sciolto per divorzio il matrimonio da lui contratto colla propria moglie Orsola, in San Francisco di California, nel settembre 1888, e produceva in appoggio di questa sua istanza copia della sentenza summenzionata, rilasciata dal Cancelliere della prefata Corte e lega-

lizzata dal Consolato svizzero in San Francisco, e dichiarazione del Cancelliere suddetto attestante che contro la sentenza di divorzio non era stato interposto appello.

L'istante allegava inoltre :

a) che la Corte superiore è il tribunale competente a statuire in materia di divorzio per la Contea di S. Louis Obispo, come ne fa fede la dichiarazione consolare ;

b) che, nella procedura di divorzio, le parti erano state regolarmente citate e che l'istante, parte convenuta nel processo, non aveva sollevato nessuna opposizione od eccezione contro la sentenza di divorzio, che anzi dichiarava di accettare senza alcuna riserva ;

c) che la di lui moglie Orsola, dopo la sentenza, era passata a nuove nozze con certo Carlo Morgantini da Loco, dal quale aveva avuto diversi figli e col quale era attualmente domiciliata a Soledad, Contea di Montherey.

Il Procuratore pubblico, a cui venne comunicata l'istanza summenzionata, preavvisava in favore della medesima.

La Signora Orsola Fantoni non inoltrava dal canto suo osservazioni.

2. — Con sentenza 14 settembre 1909 il Tribunale di Appello del Cantone Ticino respingeva la domanda essenzialmente per due motivi :

a) per difetto delle condizioni volute dall'art. 529 PCT, il quale vuole che la parte che promuove il giudizio di delibazione debba presentare una copia autentica della sentenza ed una dichiarazione autentica della Cancelleria del Tribunale da cui emana, nel senso che la sentenza è passata in giudicato e non è pendente alcun ricorso o mezzo di impugnazione contro la stessa. Nel caso in esame essere stata bensì prodotta copia autentica della sentenza di divorzio, ma non una dichiarazione nel senso dell'articolo precitato. Chè la dichiarazione in atti del Cancelliere della Corte superiore di San Louis Obispo attesta solo che contro la sentenza non venne interposto appello, ma non che la sentenza sia passata in giudicato e non sia pendente contro la stessa alcun mezzo di impugnazione ;

b) perchè non emerge che il giudice americano abbia, pronunciando, fatto applicazione della legge svizzera, avendo esso bensì pronunciato il divorzio per causa determinata e precisamente per abbandono doloso della moglie, da parte del marito, ma senza che menomamente appaia se l'abbandono abbia perdurato già da due anni e, segnatamente, se un'intimazione giudiziaria di ritorno, entro 6 mesi, sia rimasta senza effetto. I disposti 1 e 2 della Convenzione dell'Aja 12 giugno 1902 non essere applicabili, non avendo gli Stati Uniti aderito a quella Convenzione.

3. — È contro questo giudizio che Antonio Fantoni ricorre in via di ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, instando per l'annullazione di detto giudizio nel senso dell'ammissione dell'istanza di exequatur e ciò per titolo di lesione degli art. 528 e 529 PCT, dell'art. 43 Legge fed. sullo stato civile, dell'art. 28 Legge sui rapporti di diritto civile dei domiciliati e dimoranti e degli art. 4 e 46 CF.

Premessa l'osservazione che per le sentenze di divorzio, non devono trovare applicazione rigorosa le regole cantonali di procedura sull'esecutività dei giudizi civili, dovendo far stato delle ragioni e considerazioni tolte dal diritto federale a tenore della sentenza del Tribunale federale nella causa Domenigoni c. Domenigoni 12 marzo 1908, il ricorrente osserva in confronto della motivazione del giudizio querelato quanto segue :

a) l'attestazione esistente in atto soddisfa pienamente alle esigenze di legge. Dire che una sentenza non venne appellata, equivale infatti a dichiararla cresciuta in forza di cosa giudicata, ed esigere una maggiore dimostrazione dopo 10 anni da cui fu prolata la sentenza suddetta e stante la dichiarazione del contumace e attuale ricorrente di rinunciare a qualunque eccezione, opposizione e rimedio, essere ingiusto e vessatorio. Il fatto poi, provato con attestazioni in atti, che nello stesso anno del divorzio la moglie è passata a seconde nozze con certo Carlo Morgantini, col quale convive a Soledad e dal quale ebbe numerosa figliolanza, basta da solo a conferire al rifiuto dell'exequatur il carattere della denegata giustizia ;

b) quanto al secondo argomento contenuto nel giudizio querelato, la Legge federale sul matrimonio e divorzio non sancisce affatto il principio che il giudice estero debba far applicazione del diritto nazionale svizzero nei pronunciati di divorzio. Il solo testo che contenga delle dichiarazioni al riguardo essere il titolo II (art. 28-32) della Legge sui rapporti di diritto civile, dal quale risulta che il diritto del paese d'origine si applica agli Svizzeri all'estero solo in quanto essi non siano sottoposti alla legislazione estera. Ma questo principio essere stato applicato erroneamente dalla sentenza censurata....

4. — Nè dal Tribunale di Appello, nè dalla controparte Fantoni vennero insinuate delle osservazioni di risposta.

*Considerando in diritto :*

1. — Questo giudice è indubbiamente competente ad occuparsi del ricorso in quanto lo stesso è basato sopra una violazione degli art. 4 CF e 28 Legge fed. sui rapporti dei domiciliati e dimoranti ed è pure da ritenersi competente a riguardo della pretesa lesione dell'art. 43 Legge federale sullo stato civile, contenendo lo stesso delle disposizioni di foro che cadono sotto la sanzione del disposto dell'art. 189, al. 3, LOGF.

Il Tribunale federale è invece incompetente per ciò che concerne gli altri titoli sollevati nel ricorso. Circa all'invocato art. 46, al. 1, della Costituzione federale, indipendentemente da altre considerazioni, già perchè questo articolo, avendo trovato la sua attuazione nel disposto dell'art. 28 Legge federale sui rapporti civili dei domiciliati, il principio in esso statuito della *lex domicilii* non può più far oggetto di controllo da parte di questa Corte se non in base alle regole d'attuazione sancite dalla legislazione federale, e riguardo agli art. 528 e 529 PCT, in quanto essi regolano le condizioni formali dell'esecutività di giudizi civili esteri, perchè il Tribunale federale non può sindacare l'applicazione di regole puramente formali di procedura cantonale, nonostante si riferiscano all'esecutività di sentenze di divorzio. Chè per quanto possa sembrare indicata la promulgazione di regole uniformi sul-

l'esecutività di tali sentenze, avuto riguardo specialmente alla tenuta dei registri di stato civile, pure manca pel momento ancora alla Confederazione il diritto di esercitare un controllo al riguardo, a meno che non si tratti dell'applicazione di regole formali o materiali scaturiti dal diritto federale. Un intervento del Tribunale federale per stabilire l'esistenza delle condizioni formali degli art. 528, n° 1-3, e 529 PCT nei giudizi di delibazione, non è quindi possibile, in difetto di regole positive di diritto federale, che in quanto possa entrare in linea di considerazione il principio costituzionale dell'uguaglianza dei cittadini davanti la legge, nè differente è il punto di vista sul quale si basa la sentenza del Tribunale federale 12 marzo 1908 nella causa *Domenigoni c. Domenigoni* (ved. anche *Salis*, *Bundesrechtliche Erörterungen*, *Zeitschrift für schweiz. Recht*, N. F., vol. VIII, pag. 49 e 57).

2. — La competenza del Tribunale federale a riguardo dei titoli suindicati non può invece revocarsi in dubbio in vista degli attributi spettanti in materia al Consiglio federale. Il Consiglio federale è bensì competente sulla questione di iscrizione delle sentenze di divorzio nei registri di stato civile. Ma la sua competenza si limita anche a tale riguardo, secondo la sua giurisprudenza attuale, ad un semplice controllo di dette iscrizioni (vedi *Salis*, *Diritto federale svizzero*, vol. IV, n° 1573). Ora, una simile questione non è sollevata nel caso concreto. Per quali motivi il ricorrente domandi l'*exequatur* della sentenza di divorzio, se solo per ottenerne l'iscrizione ai registri di stato civile, o per altri motivi, non risulta. E quand'anche collimi l'osservazione (*Salis*, op. cit.) che l'iscrizione di un giudizio di divorzio sui registri di stato civile equivale in realtà ad una specie di esecuzione, non può tuttavia dirsi che in ciò solo consista l'esecuzione di tali sentenze. Determinante per l'incompetenza del Consiglio federale è in ogni caso la circostanza che pel momento almeno l'iscrizione sui registri di stato civile della sentenza in discorso non è in discussione e che pel momento manca di conseguenza il criterio, in base al quale potrebbesi eventualmente adire il Consiglio federale.

3. — In merito, l'istanza di *exequatur* deve ritenersi respinta dal giudice cantonale per due motivi concomitanti: l'uno di forma, per difetto delle attestazioni necessarie; l'altro materiale, concernente il titolo pel quale venne pronunciato il divorzio.

...È d'uopo quindi anzitutto esaminare il ricorso a riguardo del primo titolo (formale), ritenuto naturalmente che nel caso di non annullazione su questo punto della sentenza querelata, tornerà inutile di esaminare il fondamento giuridico del secondo appoggio, riservato invece la facoltà al ricorrente, qualora egli avesse più tardi ad adempire alle formalità volute dall'art. 529, di riproporre la questione in relazione al secondo motivo di rigetto addotto nella sentenza querelata.

Ora, quanto alla pretesa lesione dell'art. 529 PCT, fu già osservato che il Tribunale federale non può sindacare l'applicazione di tale disposto che dal punto di vista del principio dell'uguaglianza dei cittadini davanti la legge, garantita dall'art. 4 CF. Al quale riguardo il ricorrente pretende bensì verificarsi una disuguaglianza fra di lui e la di lui moglie nel senso che la sentenza di divorzio avrebbe piena esecuzione per la moglie, che passò a nuove nozze, ma rimane ineseguita in suo confronto, che non viene ancora considerato come sciolto dai vincoli matrimoniali. Ma è chiaro che una simile disuguaglianza, qualora anche esistesse, non deriverebbe dalla pretesa falsa applicazione dell'art. 529 PCT, ma dalla circostanza che il ricorrente non ha impiegato la voluta diligenza per procurarsi i documenti necessari in appoggio della sua domanda d'*exequatur*. Dal punto di vista dell'art. 4 CF, l'interpretazione data dal Giudice cantonale all'art. 529 PCT potrebbe quindi tutt'al più impugnarsi col dire che la stessa è destituita evidentemente di fondamento ed assume anzi il carattere di una vera e propria decisione arbitraria. Ma ad una simile affermazione non è giunto neppure il ricorrente, il quale si limita a sostenere che la sentenza suddetta è ingiusta e vessatoria. Il titolo di diniego di giustizia invocato dovrebbe quindi respingersi già in ordine per difetto di motivazione. Ma prescindendo da ciò, non può lo

stesso ammettersi neppure per ragioni materiali. Chè la tesi impugnata, secondo la quale la dichiarazione del Cancelliere del Tribunale di San Louis Obispo non soddisfa alle esigenze dell'art. 529 PCT, non riveste non solo un carattere di arbitrarietà, ma è anzi affatto conforme a diritto. L'art. 529, al. 2, PCT esige difatti, oltre alla produzione di una copia legalizzata della sentenza di cui si chiede l'*exequatur*, una dichiarazione autentica nel senso che la sentenza è passata in giudicato e non è pendente alcun ricorso o mezzo di impugnazione contro la stessa. Ora, la dichiarazione prodotta attesta bensì che la sentenza di divorzio non venne fatta oggetto di appello, ma con ciò non è detto, se a termini della legislazione di California non possa contro la stessa interporci altro rimedio di legge. La possibilità di un simile rimedio potrà benissimo fino ad un certo punto ritenersi esclusa da parte della moglie che rimase vincente colla sua istanza di divorzio, e così pure da parte del marito che dichiarò di rinunciare a qualsiasi eccezione od opposizione, ma secondo la legislazione di diversi Stati, un'opposizione in materia di divorzio può prodursi anche per cura delle Autorità od organi pubblici, in ispecie dal Pubblico Ministero, così che da questo lato almeno non esistono in ogni caso le garanzie o sicurezze volute dall'art. 529 Proc. civ. cantonale. Nè la data relativamente remota della sentenza in questione vale da sola ad eliminare ogni dubbio in proposito, non essendo noto, nè quali termini stabilisca la legislazione di California per interporre un rimedio straordinario di legge, nè tanto meno se un tale rimedio non sia stato interposto a suo tempo. Quanto all'allegazione del passaggio a seconde nozze della moglie Fantoni, non può questo fatto valere come costante in procedura, nessuna forza probante potendosi attribuire alle dichiarazioni puramente private prodotte.

Per questi motivi,

il Tribunale federale

pronuncia:

Il ricorso è respinto.